

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO DIURNO SOCIALE" DI VIA DELLA SIRENA N. 13 – BARCO FERRARA - PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Questo servizio, avente ad oggetto la gestione del CENTRO DIURNO SOCIALE di Via della Sirena, n. 13 – Barco – Ferrara, riveste per il Comune un elevato valore sociale per gli obiettivi di inclusione e di rafforzamento della rete sociale perseguiti e realizzati nel suo ambito.

Il servizio è finalizzato al coordinamento ed alla gestione delle attività rivolte alle persone che frequentano il Centro, ossia:

- adulti disabili, eventualmente anche affetti da demenza,
- anziani fragili ultrasessantacinquenni,
- persone affette da disturbi psichici con esiti che determinano deterioramento cognitivo, limitazione dell'autonomia nella gestione della quotidianità, limitazioni delle capacità relazionali, isolamento sociale,
- persone in inserimento lavorativo.

Il Centro Diurno Sociale può ospitare fino ad un massimo di 20 ospiti e di 3 persone in inserimento lavorativo.

L'obiettivo primario è quello di garantire agli ospiti del Centro un ambiente accogliente in cui possano essere coinvolti in attività che ne promuovano il benessere, la socializzazione e la valorizzazione delle capacità individuali e di gruppo.

Le esperienze realizzate in questi anni anche nella rete del Terzo Settore, sostenute nell'ambito delle progettazioni dei Piani di zona per la Salute e d il Benessere sociale, hanno dimostrato il valore aggiunto creato dalle reale condivisione di obiettivi ed interventi fra Ente Pubblico e Terzo Settore nell'ottica di una continua innovazione dei servizi per rispondere in modo adeguato al mutare dei bisogni.

La sede di Via della Sirena, n. 13 – Barco Ferrara sarà concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune di Ferrara al soggetto che sarà individuato dalla procedura di gara. Si allega lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra le parti in merito all'utilizzo dei locali (**Allegato B1**). Si sottolinea che sino al momento della sottoscrizione del contratto di comodato, il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad apportare le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie.

Art. 2 – Orari di apertura del Centro Diurno Sociale e chiusure

Il Centro Diurno dovrà essere aperto al pubblico per 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, per n. 8 (otto) ore giornaliere dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Centro rimarrà chiuso per n. 4 giorni feriali nell'arco del periodo di affidamento in occasione di ponti o festività.

Art. 3 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui si svolge il servizio del Centro Diurno Sociale sono tre:

a) animazione, socializzazione, sostegno, promozione delle diverse abilità

Le persone coinvolte nel Centro Diurno Sociale rientrano in quella fascia della popolazione che non può trovare risposte alle proprie esigenze di vita sociale in autonomia, rivolgendosi ad esempio ai Centri sociali per Anziani autogestiti o ai circoli ricreativi.

I beneficiari sono persone che hanno necessità specifiche di supporto/accompagnamento e a cui devono essere proposte attività adeguate alle loro esigenze.

Una delle principali finalità è quella di rallentare la perdita di autonomia il più possibile.

I destinatari di questa tipologia di azioni sono i soggetti indicati all'art. 3 che vivono soli o in nuclei familiari non in grado di occuparsi di loro per tutta la giornata.

Il servizio si svolge in collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari del Territorio di Ferrara. Infatti, il Centro deve essere un punto di riferimento per l'Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Ferrara e per il Dipartimento di Salute mentale dell'Azienda Usl di Ferrara: gli Assistenti sociali segnalano persone anziane e fragili che, a determinate condizioni, vengono successivamente accolte.

Sono previste collaborazioni con altre associazioni ed enti per l'organizzazione di diverse attività, sia sul territorio che tramite il coinvolgimento di soggetti esterni che si recano presso il Centro. In particolare viene valorizzata la presenza del Centro nel territorio, nella logica della promozione del welfare comunitario, attraverso la partecipazione a progettualità specifiche, anche mettendo a disposizione spazi e competenze presenti all'interno del Centro.

b) accompagnamento sociale e preparazione pasti per gli ospiti

Le professionalità utilizzate dovranno (in collaborazione con le famiglie dei beneficiari) approntare un piano d'intervento individuale, che tenga conto delle predisposizioni e delle potenzialità degli ospiti, sulla base del quale saranno calibrate le attività e le strategie da adottare.

Il servizio prevede il trasporto, i pasti, la compagnia e l'accompagnamento in passeggiate di quartiere - anche finalizzate ad incentivare l'autonomia della persona -, le attività ludiche.

b1) Accompagnamento sociale

Il servizio dovrà contemplare la disponibilità di un mezzo idoneo per prelevare e trasportare su richiesta la persona dal proprio domicilio al Centro.

b2) Pasti

Il servizio comprende la preparazione e somministrazione di pasti agli ospiti del Centro con modalità legate agli obiettivi di fondo del servizio stesso.

Gli ospiti del Centro dovranno essere affiancati da animatori sociali per tutta la durata della permanenza, trasporto compreso, dalle ore 9,00 alle ore 17.00.

La giornata sarà improntata alla socializzazione ed alla ricerca dell'armonia personale e di gruppo. In questa prospettiva, saranno organizzate anche attività specifiche fra cui:

1. attività di socializzazione e animazione (laboratori musicali e musicoterapica);
2. attività in collaborazione anche con scuole, associazioni e gruppi locali;
3. momenti di festa con le famiglie;
4. laboratori di cucina, pasta fresca con ricette regionali, marmellate e torte;
5. attività culturali (cineforum, letture, giochi di società), laboratori creativi di artigianato artistico (creta, pasta di pane, *cake design*), con l'obiettivo primario di incrementare la cooperazione e la socialità tra i partecipanti;
6. attività motorie (passeggiate, ginnastica dolce, *pet therapy*).

Per le persone seguite dal Dipartimento di Salute mentale dell'Azienda Usl di Ferrara, le attività si configurano come progetti di trattamento psico-sociale territoriale intensivo, sulla base di un progetto individuale redatto dal responsabile clinico dell'Unità operativa che ha in carico la persona.

c) inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Il Centro deve essere predisposto per accogliere persone con svantaggio sociale in inserimento lavorativo, a fini terapeutici o formativi.

Dovranno essere compiute periodiche azioni di monitoraggio sulle attività in inserimento lavorativo. I beneficiari degli interventi di inserimento lavorativo sono persone in condizione di svantaggio e, in particolare:

- disabili ovvero persone affette da minorazioni fisiche, intellettive, psichiche, sensoriali, invalidi del lavoro e di guerra secondo i limiti definiti dalla L. n. 68/1999, con diagnosi funzionale accertata da specifica Commissione sanitaria in base a criteri e modalità definite dal D.P.C.M. del 13.01.2000;

- le persone di cui all'art. 4 L. n. 381/1991;

- i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea;

I lavoratori in condizione di svantaggio inseriti dovranno essere inquadrati contrattualmente con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il centro diurno altresì potrà ospitare regolarmente persone in *stage* provenienti dalle scuole secondarie del territorio all'interno dei programmi di alternanza scuola-lavoro (tirocini curriculari).

Art. 4 - Organizzazione delle attività

Il gestore del servizio ha il compito di condividere con la Commissione tecnica il complesso della progettazione e della gestione delle attività di cui sopra, realizzate sia direttamente, sia in collaborazione con altri eventuali soggetti, fra cui l'Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Ferrara ed il Dipartimento di Salute mentale dell'Azienda Usl di Ferrara.

Il gestore del servizio deve assicurare direttamente il completo presidio di tutte le attività: sarà pertanto l'unico interlocutore dell'Amministrazione Comunale nello svolgimento del servizio e parteciperà ad appositi momenti di confronto col Gruppo Interistituzionale di Monitoraggio del Servizio, che verrà appositamente costituito insieme al Dipartimento di Salute mentale dell'Azienda Usl di Ferrara.

Art. 5 – Requisiti del personale per la gestione dell'attività

Il gestore del servizio dovrà prevedere l'utilizzo di personale in possesso di adeguate qualifiche e/o competenze professionali.

Per garantire gli obiettivi indicati si prevede l'utilizzo delle seguenti figure, il cui impiego andrà garantito e tutelato nel rispetto della normativa vigente:

- uno psicologo per 0,5 ore settimanali;
- un Responsabile di Settore per 1 ora settimanale;
- un operatore coordinatore per 24 ore settimanali;
- un operatore per 35 ore settimanali;
- un operatore per 24 ore settimanali;
- un autista per 24,5 ore settimanali;
- un operatore settore di pulizie.

A tal fine, i soggetti partecipanti alla gara d'appalto dovranno allegare all'offerta un congruo numero di *curricula* (almeno 3) per i vari operatori sopra individuati come necessari per lo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento dell'attività, è data facoltà all'offerente, di intesa con il Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara, di inserire stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività è svolta in forma complementare, non sostitutiva, rispetto al personale fornito dall'affidatario per la realizzazione del servizio.

Art. 6 – Durata del servizio

La durata dell'affidamento del servizio è annuale dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

E' fatto salvo il diritto del Comune di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

Si prevede, inoltre, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio – ovvero in presenza di adeguati trasferimenti regionali ai fini dello sviluppo delle attività dei Piani di zona, l'eventuale rinnovo al soggetto affidatario per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni.

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.

La durata del contratto potrà essere prorogata per un massimo di 4 (quattro) mesi, al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 7 – Riferimento economico del servizio

Il valore stimato del servizio è pari ad € 59.047,62 + I.V.A. al 5% di € 2.952,38 per un importo complessivo di € 62.000,00, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Ai fini della corretta valutazione dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, si deve tenere in considerazione la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Pertanto, il valore complessivo presunto del servizio - comprensivo di eventuale rinnovo – è stimato in € 118.095,24 + I.V.A al 5% di 5.904,76, per un importo complessivo di € 124.000,00.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

L'Amministrazione affidataria è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Servizio Politiche sociali, sanitarie ed abitative, Avv. Lucia Bergamini.

Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del servizio

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni della convenzione qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione saranno fornite le ragioni. Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

a) cause di forza maggiore;

b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione e comunque in applicazione dell'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP, con l'intervento dell'Ente attuatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione; non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10 - Verifica di conformità: ispezioni e controlli

L'Amministrazione si riserva, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento dell'esecuzione del progetto affidato in convenzione.

Art. 11 – Penalità

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'affidatario del servizio dei propri obblighi convenzionali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione di una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, in ragione della gravità dell'inadempienza o della violazione di norme di legge, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

L'Ente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ..

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità dei servizi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l'affidatario ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto convenzionale s'intenderà risolto.

Art. 12 – Risoluzione

Sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

La facoltà di risolvere il rapporto, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verificano gravi inadempienze, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'affidatario il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni, oppure scaduto inutilmente il termine senza che sia stata fornita risposta, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione.

In caso di risoluzione anticipata, la cooperativa affidataria è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

Art. 13 – Fatturazione

A fronte delle prestazioni di cui al presente capitolato verrà erogato il corrispettivo risultante dal ribasso presentato rispetto a quanto posto a base di gara.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base della fattura elettronica emessa da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria vigente in materia nonché dal contratto. La fattura elettronica dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto e dovrà essere anticipata tramite *e-mail* al Settore Servizi alla Persona - Servizio Politiche Sociali Sanitarie e Abitative (e.zannoni@comune.fe.it – m.gnudi@comune.fe.it – c.checcchi@edu.comune.fe.it), unitamente all'elencazione dettagliata della spese sostenute nel mese di riferimento.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Settore Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali Sanitarie e Abitative - del Comune di Ferrara, C.so Giovecca,n. 203 - 44121 Ferrara e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) che dovrà essere indicato è 95EH6R.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg. data ricevimento fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 Novembre 2012 n .192.

L'importo delle predette fatture sarà pagato dall'Amministrazione esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche (Legge 13 Agosto 2010 n. 136), previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore e del DURC.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell'esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

In caso di fatture contestate, l'Amministrazione sarà libera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Le fatture contestate saranno liquidate solo alla risoluzione dell'arbitrio, conformemente ai tempi e alle modalità previste dal presente articolo.

Art. 14- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Nello specifico, l'aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati - anche non in via esclusiva - a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010, come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 *bis* del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente

capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 15 – Copertura assicurativa

È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell'appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Ferrara ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'adeguata assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi dell'attività, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento. La mancata presentazione della polizza comporta l'impossibilità di procedere all'affidamento.

Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
- estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
- estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati.

La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l'Amministrazione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 16 - Personale dell'affidatario

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

Laddove il personale impiegato nel servizio sia legato da contratto di lavoro dipendente all'Appaltatore, questo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il gestore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali, assistenziali e fiscali, nei confronti del proprio personale.

Il Comune potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione contabile e contributiva al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Art. 17 – Divieto di subappalto

Si dispone il divieto di subappaltare il servizio, a pena e di risoluzione di diritto del contratto.

Tale previsione trova fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato speciale, sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo di utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra il Comune e l'affidatario assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse dell'Ente al conseguimento degli specifici servizi.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Ferrara e l'affidatario (ad esclusione dei chiarimenti) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 19 – Privacy

L'aggiudicatario effettuerà trattamenti di dati personali di titolarità dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, designata dal Comune di Ferrara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), e si obbliga a dare esecuzione al contratto che sarà sottoscritto conformemente a quanto previsto dal GDPR, dal D.lgs. 196/2003 novellato con D.Lgs. 101/2018, e da ogni altra normativa applicabile in materia.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali coinvolti dal presente capitolato riguardano unicamente la gestione delle attività inerenti il servizio del "Centro Diurno".

Il Responsabile del Trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Comune di Ferrara garantisce che:

- tratta tali dati personali in conformità ai principi di necessità e pertinenza, unicamente ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Comune di Ferrara;
- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Comune di Ferrara ed in virtù di quanto disciplinato nel presente accordo. In ogni caso, il Comune di Ferrara non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea;
- non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui gli è conferito l'incarico dal Comune, neppure per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie.

Il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali, in particolare con riguardo all'aggiornamento, la modifica, la correzione, la cancellazione, il blocco dell'accesso e la limitazione di trattamento.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Amministrazione Comunale, un Registro delle attività di trattamento di dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite, di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze, affidabilità e formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Comune di Ferrara.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione o procedere alla loro distruzione.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Comune di Ferrara cooperazione, assistenza e informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Aggiudicatario assicura altresì la più completa collaborazione per ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

Il rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento (Comune di Ferrara) al Responsabile del Trattamento (Ditta aggiudicataria), nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di alcun diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 – Spese contrattuali

Con la formulazione dell'offerta l'aggiudicatario si assume l'obbligo, nel caso di aggiudicazione, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine di contratto, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 21 - Politica ambientale del Comune di Ferrara

L'affidatario sarà tenuto a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara, allegata al presente Capitolato *sub B2*).

L'offerente si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.

L'Amministrazione porterà a conoscenza dell'Affidatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio in oggetto, l'affidatario si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia ambientale.

Art. 22 – Controversie - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi rispettivamente degli artt. 208 e 205 D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

Art. 23 –Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, al D.Lgs. n. 117/2017 "*Codice del terzo settore*", alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, in particolare le disposizioni legislative contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ferrara e tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se non espressamente citata, si intende qui integralmente richiamata.

